



COMUNE DI CAROSINO

PROVINCIA DI TARANTO

09

Ordinanza Sindacale Nr. 08/2020

IL SINDACO

VISTO il Decreto-Legge 23 Febbraio 2020, Nr. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 Febbraio 2020 Nr.45, che tra l'altro, dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'Articolo 32 della Legge 23 Dicembre 1978, Nr. 833, dell'Articolo 117 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, Nr. 112 e dell'Articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, Nr. 267;

VISTO il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11/03/2020 contenente ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, ed in particolare all'Articolo 1 comma 2 sull'intero territorio nazionale sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell' Allegato 1;

VISTI il D.P.C.M. 08 Marzo 2020 ed il D.P.C.M. 09 Marzo 2020 con i quali, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato disposto "sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico" e l'obbligo di mantenimento dei contatti sociali ad una distanza interpersonale di almeno un metro;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 Marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

DATO ATTO che, al fine di realizzare un'accurata azione di prevenzione, si rende necessario individuare immediatamente ulteriori e più adeguate misure di contenimento meglio rapportare alla realtà del territorio comunale di Carosino, intensificando l'azione di contrasto alla diffusione epidemiologica e contrastando le azioni che favoriscono gli assembramenti all' aperto;

RITENUTO dunque che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'Articolo 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020;

VISTE i D.P.C.M. 08, 09 ed 11. Marzo 2020;

VISTO l'Articolo 32 della Legge 833 del 23/12/1978;

VISTO il D.L. Nr. 06 del 23/02/2020;

VISTO il D. Lgs Nr. 267/2000;

VISTA la L.R. Nr. 05 del 18/02/2014;

VISTA la L.R. Nr. 67 del 28/12/2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 04/2020, per tutto quanto richiamato, considerato e visto,

ORDINA

A parziale modifica di quanto riportato nell'ordinanza sindacale n. 04/2020,

La chiusura nelle giornate di domenica e FESTIVE (per le 24 ore) di tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale, ivi quelle non riconducibili alle attività inerenti i servizi alla persona di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. dell'11 Marzo 2020, con l'esclusione di rivendite di giornali, dei tabacchi e delle farmacie di turno.

DISPONE

Che una copia della presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line;
di notiziare il presente provvedimento agli operatori del settore interessati;
d'inviare copia al SUAP ed al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di rispettiva competenza;
d'inviare al Signor Prefetto, al Signor Questore, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ed alla Caserma dei Carabinieri di San Giorgio Ionico per opportuna conoscenza.

DEMANDA

Alle forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti consequenziali;

AVVERTE

Inoltre, che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 gg. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) gg. decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, addì 08 Aprile 2020



IL SINDACO
(Onofrio Di Cillo)